

## ***Avv. Danilo Granata***

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Cell: 3479632101

### **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE DEL 21.04.2023, N. 6939-2023, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 5502-2023**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Francesca Caruso**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 6939-2023 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 5502-2023,

#### **AVVISA CHE**

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 5502-2023;
- il ricorso è stato presentato da **Francesca Caruso**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t.; d) il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t.; e) il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a 3 controinteressati;

- con il ricorso si è chiesto l'annualamento: della **Graduatoria di merito** e della **Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), pubblicate sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli; b) Del

decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.2023; c) Del riscontro fornito in data 30.06.2023 da parte di Formez Pa tramite l'apposita piattaforma di assistenza ticket istituita presso il sito Ripam ; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: 1. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; 2. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; 3. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; 4. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti; 5. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; 6. gli avvisi di scorrimento della graduatoria; nonché ***l'accertamento*** del diritto della ricorrente ad un consequenziale maggior punteggio;

- con il ricorso si è lamentato l'omessa attivazione del cd. soccorso istruttorio da parte della P.a. e la relativa ingiusta assegnazione del punteggio sui titoli effettivamente posseduti dalla ricorrente;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

***Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b L.241/90 - Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Difetto di istruttoria - Motivazione carente, illogica e perplessa - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio del buon andamento amministrativo.***

La Dott.ssa Francesca Caruso partecipava al concorso per il Profilo AMM, riuscendo a dichiarare in sede di presentazione della domanda, oltre al Diploma di Istruzione Secondaria di II grado quale requisito di ammissione, soltanto il Master *post – lauream* di I° livello “Masterl Lighting Design” conseguito il 10.07.2018; ebbene, si specifica sin da subito che a causa di una problematica del sistema non veniva caricata l'indicazione della Laurea magistrale in Architettura. Tuttavia, per logica deduzione, il Master *post- lauream* dichiarato correttamente dalla ricorrente presuppone il possesso di una laurea.

La ricorrente, pertanto, si attivava tempestivamente (prima dell'apertura della fase dei titoli) per segnalare alla Pa la detta circostanza, dando prova

dell'effettivo possesso della laurea magistrale sopra menzionata.

Ciononostante, dalle Graduatorie pubblicate in data 24.02.2023, la Dott.ssa Caruso, identificata con bar-code n. 0 0 0 0 0 6 7 2 5 9 7 6 (posizione n. 5775), prendeva atto di aver conseguito un punteggio totale di 25,875 pt. . di cui soltanto 0,75 punti per i titoli (ovverosia il Master post lauream); dunque, la P.a., nonostante le segnalazioni di parte ricorrente, aveva spregiudicatamente non valutato la laurea magistrale in Architettura della medesima.

Una simile determinazione amministrativa è affetta da manifesta illogicità ed irragionevolezza in quanto la ricorrente ha debitamente indicato di possedere un Master di I° livello in Masterl Lighting Design (conseguito il 10.07.2018); titolo che ovviamente presuppone necessariamente il possesso di una Laurea!

Il dato mancante (ovverosia, appunto, il possesso di una laurea) era, quindi, sotteso e ricavabile proprio dalla domanda stessa. Ciò avrebbe dovuto condurre la P.a. all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/1990 al fine di consentire alla ricorrente di integrare la domanda "imprecisa", e tanto anche in ossequio ai principi del favor participationis e della par condicio concorsorum.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria di merito in posizione migliore;

#### **AVVISA INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza collegiale n. 6939-2023, pubblicata lo scorso 21 aprile, si precisa che *“Ritenuto opportuno che la ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ovvero dei soggetti inclusi nella graduatoria di merito, destinati ad essere “sopravanzati” in caso di accoglimento del presente ricorso; Ulteriormente preso atto che, con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami; Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;* Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei

*soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

*a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:*

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo.*

*In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:*

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare,*

*il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*

*- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

*Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.*

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 5502/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

#### **AVVISA INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 21.04.2023, n. 6939-2023, *sub* r.g. 5502/2023.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 24.04.2023

Avv. Danilo Granata